

Tribunale di Brescia, ordinanza del 22 luglio 2025, n. 936 – inibitoria all'utilizzo contraffattorio dei marchi, legittimità e decorrenza dell'efficacia del recesso ad nutum dall'associazione

Qualora lo statuto di un'associazione preveda che l'associato possa recedere *ad nutum*, senza tuttavia derogare espressamente all'art. 24 c.c., si deve ritenere, in base ad un'interpretazione conforme al principio di buona fede di cui all'art. 1366 c.c. e del principio generale secondo cui, nei rapporti di durata a tempo indeterminato, il recesso *ad nutum* è consentito con un congruo preavviso (*cfr.* Cass. n. 2629/2024), che trovi applicazione il termine di efficacia del recesso previsto dal secondo comma dell'art. 24 c.c.

Nel caso in cui, nel corso di un'assemblea straordinaria, gli associati abbiano erroneamente ritenuto il recesso di un associato come immediatamente efficace, tale circostanza non è sufficiente a manifestare, in modo chiaro, univoco e con effetti *ab origine* e definitivi, una volontà derogatoria rispetto al termine di efficacia previsto dall'art. 24, secondo comma, c.c.

La qualificazione del recesso come atto recettizio rileva ai fini del suo perfezionamento, che si verifica con la comunicazione al destinatario, ma non implica necessariamente che i suoi effetti debbano prodursi contestualmente; questi,

infatti, possono essere legittimamente differiti a un momento successivo rispetto alla manifestazione di volontà.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio di reclamo, dinanzi al Tribunale, volto a ottenere l'integrale riforma dell'ordinanza cautelare con cui il primo Giudice aveva rigettato la richiesta di emissione di un provvedimento inibitorio dell'utilizzo contraffattorio di segni simili o identici ai marchi di titolarità della reclamante, divenuto asseritamente illecito a seguito del recesso di quest'ultima dall'associazione, alla cui sussistenza era subordinato il legittimo utilizzo dei marchi da parte della reclamata.

[Ord. 22.07.2025 n. 936Download](#)

(Massime a cura di Edoardo Abrami)

Tribunale di Brescia, ordinanza del 3 giugno 2025, n. 670 – inibitoria all'utilizzo contraffattorio dei marchi, legittimità e decorrenza dell'efficacia del recesso ad nutum dall'associazione

Salvo che lo statuto dell'associazione deroghi espressamente all'art. 24, comma 2, c.c., il recesso *ad nutum* esercitato da

un associato produce i suoi effetti alla scadenza dell'anno in cui viene esercitato, purché l'esercizio del diritto potestativo avvenga almeno tre mesi prima di tale termine. Se avviene oltre il termine di tre mesi precedente alla fine dell'anno, il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno successivo.

Ai fini della legittimità del recesso per giusta causa, non possono essere utilmente invocati fatti particolarmente risalenti, salvo che la loro allegazione sia funzionale alla prova della giusta causa di recesso e in particolare alla dimostrazione del carattere sistematico delle violazioni dei diritti dell'associato perpetrate nel corso del tempo.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio, dinanzi al Tribunale, volto a ottenere un provvedimento cautelare inibitorio dell'utilizzo contraffattorio di segni simili o identici ai marchi di titolarità della ricorrente, divenuto asseritamente illecito a seguito del recesso di quest'ultima dall'associazione, alla cui sussistenza era subordinato il legittimo utilizzo dei marchi da parte della resistente.

Con il medesimo ricorso, la parte ricorrente chiedeva altresì: l'ordine di mutamento della denominazione dell'associazione resistente, il sequestro del materiale contenente i segni contraffattori e la pubblicazione del provvedimento cautelare.

[Ord. 03.06.2025 n. 670Download](#)

(Massime a cura di Edoardo Abrami)